



**SEGRETERIA DI STATO  
PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE,  
LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI, GLI AFFARI POLITICI,  
LE PARI OPPORTUNITÀ E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLA PROPOSTA DI DECRETO DELEGATO**

**“ULTERIORI DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE  
DELL’EPIDEMIA DA COVID-19)**

**Articolo 1:**

- Al comma 1 e al comma 2 vengono indicate le misure igienico sanitarie per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19, nonché le modalità di contatto medico in caso di necessità inserite all’Allegato 1;
- Al comma 3 vengono indicati gli obblighi di carattere generale riguardanti le attività economiche con particolare riferimento ai locali pubblici e aperti al pubblico ove è prevista la somministrazione di cibi e bevande, per i quali il Governo ha deciso di fissare la chiusura al pubblico alle ore 24:00 e la riapertura alle ore 04:30. Inoltre possono essere serviti unicamente i clienti che, in base all’applicazione del distanziamento di almeno un metro e mezzo tra tavoli adiacenti e almeno un metro tra una persona e l’altra, trovano posto al tavolo in un numero massimo di quattro persone, ovvero al banco seguendo il consueto principio di distanziamento interpersonale e costante;
- Al comma 4 vengono vietate le conferenze, i congressi, i meeting, i convegni o similari, fatto salvo quanto indicato ai commi 25 e 26 dell’articolo 1 nonché l’articolo 19 del presente Decreto - Legge;
- Al comma 5 vengono inibite le feste;
- Al comma 6 viene fortemente raccomandato alla cittadinanza di evitare ogni situazione che comporti l’aggregazione conviviale di più di quattro persone non appartenenti allo stesso nucleo di conviventi presso i domicili privati;
- Al comma 7, comma 8, comma 9, comma 10 e comma 11 vengono disciplinate le attività motorie e sportive tanto in strutture pubbliche quanto private con le misure igienico sanitarie per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 inserite all’Allegato 2. E’ consentita l’attività sportiva anche amatoriale, ad esclusione degli sport collettivi e di contatto per i quali restano permessi i soli allenamenti individuali. Con riguardo alle strutture sportive in gestione al CONS, il Governo ha deciso di limitare tutte le attività ai soli residenti ovvero alle persone già tesserate od abbonate. Le competizioni e le manifestazioni sportive, sono invece sospese ad esclusione di quelle internazionali e nazionali italiane di carattere federale, comprendendo anche le attività di allenamento e preparazione a tali competizioni, anche se collettive o di contatto. Queste ultime devono essere svolte a porte chiuse, senza la presenza di pubblico, salvo l’eventuale accompagnatore dell’atleta minore. Viene altresì inibita ai minori di 14 anni la pratica di qualsiasi attività sportiva svolta in strutture al chiuso tanto pubbliche quanto private, salvo che per gli atleti che partecipano a competizioni internazionali e nazionali italiane. Infine viene inibito l’utilizzo delle docce all’interno degli spogliatoi;
- Il comma 12 dispone che l’utilizzo degli ascensori sia vincolato al mantenimento del distanziamento costante e interpersonale di almeno 1 metro tra gli utilizzatori;
- Il comma 13 dispone che il trasporto erogato sulla base di accordi internazionali sia effettuato nel rispetto delle norme sanitarie dello Stato su cui vi è maggiore percorrenza;
- Il comma 14 consente il mantenimento del servizio di trasporto nazionale sulla base di quanto preventivamente stabilito da protocolli di sicurezza condivisi tra la Direzione dell’AASS ed il Dipartimento di Prevenzione dell’ISS e si dà mandato all’AASS di presentare al Congresso di Stato un piano di riorganizzazione del servizio al fine di mantenere l’efficienza del trasporto, con particolare attenzione a quello scolastico, prevedendo

**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Via Scialoja, 20 – 47893 Borgo Maggiore - San Marino

[info.sanita@gov.sm](mailto:info.sanita@gov.sm) - [www.sanita.sm](http://www.sanita.sm)

Tel. +378 (0549) 883040



**SEGRETERIA DI STATO  
PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE,  
LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI, GLI AFFARI POLITICI,  
LE PARI OPPORTUNITÀ E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

L'utilizzo di mezzi sia pubblici che privati sufficienti a garantire il distanziamento di 1 metro dei passeggeri ed il rispetto delle misure igienico-sanitarie;

- Il comma 15 dispone che il servizio mensa sito presso l'Ospedale di Stato sia accessibile al solo personale in servizio prezzo l'ISS e separatamente tra personale ospedaliero e personale amministrativo;
- Il comma 16 dispone le prescrizioni nonché le modalità delle attività consentite per la Giochi del Titano;
- Il comma 17 vieta gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto e in altri spazi anche all'aperto fatte salve le attività di arte di strada e le proiezioni cinematografiche a cura degli Istituti Culturali;
- Il comma 18 e il comma 19 consentono le cerimonie religiose e i funerali nel rispetto dei presidi emanati dal Congresso di Stato condivisi con la Diocesi San Marino – Montefeltro. Restano consentiti altresì i servizi di sepoltura fatto salvo il rispetto del corretto distanziamento nonché quanto disciplinato dai singoli cimiteri;
- Il comma 20 consente i mercati tradizionali e tipici o specializzati nel rispetto di appositi protocolli definiti dal Dipartimento Protezione e Prevenzione dell'ISS;
- Il comma 21 disciplina le modalità di accesso da parte degli accompagnatori di pazienti alle sale di attesa del pronto soccorso nonché l'accesso di parenti alle strutture residenziali, ai centri diurni socio-sanitari e presso le aree di degenza dell'ospedale al fine di limitare le possibilità di diffusione del contagio;
- Il comma 22 evidenzia, come già stabilito nella normativa promulgata a suo tempo relativa alle restrizioni per la limitazione della diffusione del contagio, che la dichiarazione di status di appartenente allo stesso nucleo di conviventi afferisce alla responsabilità individuale;
- Il comma 23 sancisce l'obbligo in capo al gestore del centro commerciale di presidiare e monitorare all'interno delle aree comuni il rispetto delle disposizioni inerenti il corretto distanziamento interpersonale;
- Il comma 24 limita l'accesso ai supermercati, ai discount alimentari e ai punti vendita di generi alimentari ad un solo componente del nucleo di conviventi salvo casi di necessità dovuti a motivi assistenziali;
- Il comma 25 consente le attività degli organi istituzionali nonché l'attività istituzionale nel rispetto delle misure igienico-sanitarie;
- Il comma 26 e il comma 27 disciplinano il procedimento elettorale in corso per le Giunte di Castello nonché la sospensione dei comizi elettorali.

**L'Articolo 2** illustra una serie di disposizioni e restrizioni da osservare da parte anziani e persone fragili e da coloro che si trovino in loro presenza al fine di tutelare maggiormente chi è più a rischio in caso di esposizione al contagio.

**L'Articolo 3** contiene una serie di disposizioni temporanee ed eccezionali indispensabili per semplificare ed accelerare gli acquisti e le altre spese necessarie per la gestione dell'emergenza da COVID-19. La Commissione di Controllo della Finanza Pubblica ha comunque facoltà di controllo, al termine della dichiarata emergenza. Il Congresso di Stato è inoltre autorizzato a rivedere i piani di attività ed i trasferimenti del Bilancio dello Stato e degli Enti del Settore Pubblico Allargato.

**L'Articolo 4** precisa che, vista l'assenza di sicure ed efficaci linee guida riguardanti la cura dell'infezione da COVID-19, il personale medico e sanitario deve seguire le disposizioni ed i protocolli adottati dall'ISS, elaborati sulla base delle indicazioni dei più importanti organismi internazionali e della vicina Italia, questi hanno valore ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della Legge 7 dicembre 2017 n.138.

**L'Articolo 5:**

**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Via Scialoja, 20 – 47893 Borgo Maggiore - San Marino

[info.sanita@gov.sm](mailto:info.sanita@gov.sm) - [www.sanita.sm](http://www.sanita.sm)

Tel. +378 (0549) 883040



**SEGRETERIA DI STATO  
PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE,  
LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI, GLI AFFARI POLITICI,  
LE PARI OPPORTUNITÀ E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

- Al comma 1 viene previsto l'obbligo di indossare la mascherina nelle scuole per gli alunni a partire dai 6 anni ad esclusione dei momenti dedicati al pasto o alla merenda, dei momenti in cui si svolge attività motoria, durante le interrogazioni (possibilmente svolgendole dal banco) e durante le attività di "Outdoor Education" se viene mantenuta la distanza.
- Al comma 2 si prevede la Didattica a Distanza per tutte le classi della Scuola Secondaria Superiore dal 30 novembre al 23 dicembre. Tuttavia è facoltà del Congresso di Stato modificare, tramite Delibera, tali termini temporali, prorogandoli o anticipandoli, o anche adottando modalità di didattica a distanza miste, sentiti i Segretari di Stato competenti. Si dispone inoltre che i docenti svolgano le loro lezioni online dalla sede della Scuola Secondaria e che il personale non docente sia utilizzato per sostituzioni negli altri ordini scolastici in collaborazione con l'Ufficio Gestione del Personale e il Dipartimento Istruzione.
- Al comma 3 viene ribadita la raccomandazione di una frequente igienizzazione delle mani da parte degli studenti, in particolar modo quando rientrano al proprio banco dopo aver svolto dell'attività didattica.
- Al comma 4 si prevede la facoltà per gli alunni con disabilità di proseguire con la didattica in presenza.

**L'Articolo 6** dettaglia le modalità di gestione del distanziamento interpersonale nonché le modalità di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale all'interno dei mezzi di trasporto privati.

**L'Articolo 7** introduce alcuni correttivi alla CIG straordinaria di cui all'Art. 1 del Decreto – Legge 27 luglio 2020 n.123. In particolare quanto definito ai commi 1, 2 e 3 avvicina ulteriormente la CIG causa 4) alla CIG ordinaria. Il comma 4 chiarisce la gestione delle situazioni di contemporaneità tra nuova assunzione e Cassa Integrazione. Il comma 5 disciplina i controlli in capo all'Ufficio Attività di Controllo in ordine ad eventuali situazioni di lavoro da remoto svolto da dipendenti in CIG, mentre il comma 6 espone le modalità per eventuali ricorsi.

**L'Articolo 8**, in linea con quanto disciplinato all'Art. 7, reintroduce la procedura ordinaria per l'erogazione diretta della CIG.

**L'Articolo 9** disciplina la possibilità di adottare soluzioni alternative in ordine alla regolazione del traffico nei pressi delle scuole demandando tale attività a Corpi Militari Volontari e a civili appositamente incaricati.

**L'Articolo 10** introduce la possibilità per le gestanti, qualora non sia possibile svolgere la propria attività lavorativa dal domicilio o nel caso in cui il responsabile/datore di lavoro sentito anche il parere del medico del lavoro non sia in grado di garantire alle stesse le condizioni di sicurezza nello svolgimento delle mansioni previste, di richiedere su base volontaria l'astensione dal lavoro anticipata.

**L'Articolo 11** riformula l'intero articolo relativo al Permesso parentale straordinario per nuclei familiari di cui all'articolo 5 del Decreto - Legge 27 luglio 2020 n.123, modificandone le modalità di fruizione. Viene prevista la possibilità di accedere a tale tipologia di permesso in caso di sospensione straordinaria causa COVID-19 dei servizi educativi o della singola classe e delle strutture diurne per la disabilità del Dipartimento socio-sanitario, ovvero in caso di quarantena preventiva o di contagio del minore o della persona disabile o non autosufficiente. Viene innalzata l'età del minore a 13 anni, equiparandola all'età pediatrica.

**L'Articolo 12** introduce una modifica alle norme sul lavoro subordinato, che concede la possibilità di assumere persone unite da vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado per lo svolgimento di attività di assistenza di minori di età non superiore ai 13 anni, oppure di persone in stato di disabilità o non autosufficienza certificato dall'ISS. Trattasi di un correttivo straordinario prossimo oggetto di apposita normativa volta a disciplinare la figura dell'assistente familiare così come previsto dal programma di Governo.

**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Via Scialoja, 20 – 47893 Borgo Maggiore - San Marino

[info.sanita@gov.sm](mailto:info.sanita@gov.sm) - [www.sanita.sm](http://www.sanita.sm)

Tel. +378 (0549) 883040



**SEGRETERIA DI STATO  
PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE,  
LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI, GLI AFFARI POLITICI,  
LE PARI OPPORTUNITÀ E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

**L'Articolo 13** con lo scopo di limitare il rischio di contagio nei luoghi di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a riorganizzare la propria attività adottando ove possibile modalità di lavoro al domicilio oppure mediante la fruizione di ferie, di congedi retribuiti o altri strumenti previsti dai Contratti Collettivi nelle modalità indicate dagli stessi, dando priorità alle lavoratrici in gravidanza, ai lavoratori invalidi o disabili, ai lavoratori genitori o affidatari di figli minori sino ai tredici anni di età, o ai lavoratori genitori di figli in condizioni di disabilità o membri di nuclei familiari aventi nello stato di famiglia persone disabili, disabili, non autosufficienti, anziane o maggiormente esposte alle conseguenze da contagio

**L'Articolo 14** disciplina le misure di autoisolamento, isolamento e quarantena.

**Nell'Articolo 15** si specifica che i servizi per le persone con disabilità sono erogati nel rispetto delle linee guida del Comitato Esecutivo dell'ISS. Viene altresì derogato il mantenimento della distanza interpersonale per i soggetti che interagiscono con le persone con disabilità fatto salvo l'utilizzo per gli stessi dei dispositivi di protezione individuale.

**L'Articolo 16** disciplina le modalità di intervento per riparazioni aventi carattere d'urgenza presso i domicili di persone in isolamento o quarantena.

**L'Articolo 17**, ferma restando la scadenza del giorno giuridico come indicata dal calendario giudiziario, identifica i giorni entro cui devono essere compiute le attività processuali sino al 31 dicembre 2020.

Descrive le misure di sicurezza da tenersi durante le attività in Tribunale, dando la facoltà al giudice, a determinate condizioni, di compiere attività di udienza in videoconferenza o comunque mediante l'utilizzo di strumenti informatici. A titolo meramente esemplificativo, il giudice potrà disporre che partecipino all'udienza in aula soltanto gli avvocati strettamente interessati alla stessa, mentre i restanti potranno partecipare in videoconferenza o comunque nei termini di cui sopra.

**L'Articolo 18** disciplina il dovere in capo al personale in forza ai locali aperti al pubblico di richiedere agli avventori il rispetto dei disposti normativi, nonché di segnalare alle Forze dell'Ordine eventuali assembramenti nelle immediate vicinanze del locale.

**All'Articolo 19** si raccomanda nello svolgimento di riunioni e con particolare riguardo a quelle che coinvolgono più di quattro persone, l'adozione della modalità di collegamento da remoto.

**Nell'Articolo 20** si specifica che, al fine di poter garantire la totale disponibilità di personale e dei mezzi diagnostici per tempestive analisi epidemiologiche, sono temporaneamente sospesi gli screening volontari presso l'ISS, fatta salva la facoltà di rivolgersi direttamente a centri prelievi e laboratori privati autorizzati dall'Authority Sanitaria. L'elenco di tali laboratori è disponibile sul sito dell'Authority. Per mantenere sotto controllo diretto dell'ISS la gestione dei casi e delle quarantene, non è consentita la richiesta volontaria di eseguire esami diagnostici relativi al COVID-19 per coloro che hanno già ricevuto o sono in attesa di ricevere una diagnosi di guarigione.

**L'Articolo 21** disciplina per tutta la durata dello stato di emergenza di sanità pubblica da COVID-19 le disposizioni relative ai contratti di appalto del Settore Pubblico Allargato.

**L'Articolo 22** disciplina le sanzioni relative al mancato rispetto delle misure previste dal dettato normativo.

**L'Articolo 23** disciplina le disposizioni transitorie.

**L'Articolo 24** contiene le disposizioni finali che esplicitano la durata del decreto legge, la facoltà del Congresso di Stato di emettere circolari interpretative o adottare delibere, le modalità di

**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Via Scialoja, 20 – 47893 Borgo Maggiore - San Marino

[info.sanita@gov.sm](mailto:info.sanita@gov.sm) - [www.sanita.sm](http://www.sanita.sm)

Tel. +378 (0549) 883040



**SEGRETERIA DI STATO  
PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE,  
LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI, GLI AFFARI POLITICI,  
LE PARI OPPORTUNITÀ E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

trattamento dei dati personali ed infine l'espressa abrogazione dei decreti n.156, n.187 e n. 193 del 2020.

**Il Segretario di Stato**

*Roberto Ciavatta*